



# Associazione Termotecnica Italiana

## STATUTO

### **CAPITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ATI**

#### **Art. 1 - Costituzione**

L'Associazione Termotecnica Italiana (ATI) è stata costituita in data 12 luglio 1947 a Torino.

#### **Art. 2 - Scopo**

L'Associazione Termotecnica Italiana (ATI) è una Associazione che ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della cultura tecnica, la ricerca scientifica e industriale, l'innovazione tecnologica e la applicazione della normativa nei settori della scienza e delle tecnologie riguardanti l'energia e l'ambiente con particolare riferimento alla termotecnica ed ai problemi inerenti, diffondendone la conoscenza e mettendone in rilievo l'importanza economica e sociale. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

#### **Art. 3 - Compiti**

Al raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione provvede attuando in Italia ed all'estero ogni iniziativa idonea e principalmente:

- a) sviluppando lo scambio di informazioni, l'aggiornamento scientifico, l'uso della normativa e la formazione professionale, nonché la collaborazione tra i soci, anche in collegamento con le analoghe associazioni estere;
- b) promuovendo, organizzando e svolgendo attività di formazione, aggiornamento e qualificazione di studenti, docenti e tecnici, anche con modalità e sistemi multimediali e a distanza, nonché studi, ricerche ed esperienze in collaborazione con gli operatori dei settori energetico ed ambientale;
- c) facendo conoscere, sia in Italia, sia all'estero, mediante periodici e pubblicazioni, comunicazioni e convegni, i risultati scientifici e tecnici conseguiti e le applicazioni industriali e ciò anche in cooperazione con altri Enti scientifici e tecnici italiani ed esteri, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Imprenditoriali e imprese del settore;
- d) attuando ogni altra iniziativa anche coinvolgendo altre Associazioni e Istituzioni, italiane ed estere che giudichi idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali, in particolare:
- e) procedendo alla erogazione di attività di consulenza tecnico-scientifica oltre alla erogazione di attività di formazione tecnico-scientifica, in collaborazione con le sue articolazioni territoriali.

#### **Art. 4 - Organizzazione**

L'Associazione ha carattere federativo. E' organizzata in Sezioni aventi giurisdizione su zone territoriali di norma coincidenti con le Regioni o aree limitrofe di domicilio dei soci e sede nelle principali città d'Italia o anche all'estero.

#### **Art. 5 - Sede Legale**

L'Associazione ha sede legale in Milano, 20121 Piazzale R. Morandi n. 2, presso la casa della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST). Rientra nei poteri dell'Assemblea ordinaria modificarne la Sede legale e quella operativa dell'Ufficio centrale.

### **CAPITOLO II: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 6 - Organi Centrali**

Sono Organi centrali dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio generale;
- la Presidenza generale;
- il Collegio dei revisori dei conti;

- il Collegio dei probiviri
- l'Ufficio centrale.

**Art. 7 - Organi periferici**

Sono Organi periferici dell'Associazione:

- le Sezioni;
- i Comitati di Studio e Ricerca (CSR).

**Art. 8 - Organi delle Sezioni**

Sono Organi delle Sezioni:

- l'Assemblea di Sezione
- il Consiglio di Sezione
- la Presidenza di Sezione
- il Collegio dei revisori dei conti.

**CAPITOLO III: SOCI**

**Art. 9 - Soci dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, le imprese, le associazioni che risiedono in Italia e all'estero e si interessano a vario titolo dei temi dell'energia, della termotecnica e dell'ambiente e dei problemi scientifico-tecnici ad essi connessi. L'ammissione dei soci deve essere comunicata all'Ufficio centrale presso cui è il registro dei Soci.

**Art. 10 - Categorie dei soci**

I soci dell'ATI sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ordinari (individuali e collettivi);
- istituzionali;
- affiliati;
- benemeriti e onorari.

**Art. 11 - Soci ordinari (individuali e collettivi)**

Sono *soci ordinari individuali* le persone fisiche che abbiano superato i 26 anni di età. Sono *soci ordinari collettivi* gli Enti, le Aziende e le Associazioni pubbliche e private a carattere scientifico, tecnico, culturale, didattico, amministrativo, professionale, di categoria e le imprese pubbliche e private.

I soci ordinari sono iscritti all'Associazione nazionale; l'iscrizione avviene su proposta del Consiglio della Sezione cui intendono afferire, di norma quella nel cui territorio hanno residenza o prevalentemente svolgono la loro attività.

La loro ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio generale.

I Soci ordinari (individuali e collettivi) possono assumere la qualifica di sostenitori, se contribuiscono in vario modo al sostegno anche finanziario dell'Associazione.

**Art. 12 - Soci istituzionali**

Gli Enti, le Aziende e le Associazioni nazionali, multinazionali o internazionali, che desiderano partecipare alle attività di tutte o di più Sezioni e, comunque, a quelle della Presidenza generale per iniziative anche internazionali, di aggiornamento tecnico, professionale, legislativo e normativo ovvero di studio e ricerca applicata, possono iscriversi, quali *soci istituzionali* con richiesta indirizzata direttamente alla Presidenza generale.

**Art. 13 - Soci affiliati**

Sono *soci affiliati* gli Enti e le Associazioni locali, nazionali ed estere con scopi affini o complementari che desiderino condividere con l'ATI il perseguimento di finalità similari, svolgendo attività di comune interesse in forme sinergiche e integrative specie a riguardo della ricerca di settore. L'ammissione è di competenza della Presidenza generale e viene ratificata dal Consiglio generale.

**Art. 15 - Soci benemeriti ed onorari**

Possono essere proclamati *soci benemeriti* quei soci individuali che in qualsiasi sede hanno dato un rilevante apporto allo sviluppo dell'ATI e *soci onorari* le persone eminenti, anche straniere, che abbiano acquisito notorietà, meriti, posizioni di rilievo nella società e nell'industria, ovvero abbiano svolto studi e lavori notevoli sui temi dell'energia o dell'ambiente. Le nomine vengono deliberate dal Consiglio generale su proposta della Presidenza generale o di almeno due Sezioni.

I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali e fanno capo alla Presidenza generale oltre che alla Sezione eventualmente prescelta.

La nomina dei soci onorari avviene, di norma, durante il Congresso Annuale dell'ATI.

#### **Art. 16 - Diritti e doveri dei soci**

All'atto dell'ammissione, i soci si impegnano all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché a versare la quota associativa annua per la propria categoria.

I soci partecipano all'attività dell'ATI intervenendo con diritto di voto all'Assemblea di Sezione e all'Assemblea generale nonché a tutte le altre iniziative (congressi, convegni, tavole rotonde, seminari, corsi, visite culturali, mostre ecc.) alle condizioni di favore di volta in volta stabilite.

Le quote associative annuali rappresentano contributi alle attività sociali e, pertanto, non sono trasferibili e non vengono rimborsate al socio dimissionario.

#### **CAPITOLO IV: CARICHE SOCIALI**

##### **Art. 17 - Durata delle cariche sociali**

I membri degli Organi centrali e periferici, sia eletti, sia nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili ad eccezione del Presidente generale che non è eleggibile alla stessa carica più di due volte consecutive a meno di votazione unanime da parte dell'Assemblea generale su proposta di tre Presidenti di Sezione.

Le cariche sociali possono essere coperte soltanto da soci ordinari individuali, soci benemeriti e soci onorari e sono gratuite. Scadono di regola il 31 dicembre, mantenendo tuttavia i soci le loro funzioni fino alle nuove nomine.

#### **CAPITOLO V: ORGANI CENTRALI DELL'ATI**

##### **Art. 18 - Assemblea generale**

L'Assemblea generale è costituita dai soci di cui all'Art. 9, regolarmente iscritti e rappresentati secondo i Regolamenti generale e di Sezione e si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Una stessa persona può rappresentare anche più soci purché con regolare delega nel rispetto dei limiti numerici fissati dal Regolamento.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente generale almeno una volta all'anno; delibera a maggioranza di voti ed è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno della totalità dei voti dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- delibera sulle relazioni del Consiglio generale circa l'andamento dell'ATI e sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione che le vengono sottoposte dal Consiglio;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sul rinnovo delle cariche sociali, procedendo all'elezione diretta del Presidente generale e dei Vice Presidenti generali, ovvero disponendo il rinvio dell'elezione da realizzarsi mediante referendum tra i soci. La proposta per il rinvio al referendum è presentata dal Consiglio generale e deve essere motivata;
- nomina ogni triennio i membri del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
- elegge con i soli voti dei soci istituzionali e affiliati i rappresentanti nel Consiglio generale, fissandone il numero di volta in volta su proposta della Presidenza generale;
- ratifica la costituzione delle Sezioni e dei Comitati di Studio e Ricerca (CSR) deliberate dal Consiglio generale;
- ratifica le delibere del Consiglio generale circa la proclamazione dei soci onorari e benemeriti;
- approva il Regolamento predisposto dalla Presidenza generale e ratifica i Regolamenti delle Sezioni predisposti dalle relative Presidenze ed approvati dalle Assemblee di Sezione.

L'Assemblea in seduta straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione degli eventuali residui attivi;
- delibera su ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

##### **Art. 19 - Consiglio generale**

Il Consiglio generale è composto dai membri elettivi della Presidenza generale, dall'ultimo ex-Presidente generale, dai Presidenti delle Sezioni, dai Presidenti dei CSR dai rappresentanti dei soci nazionali e soci federati, eletti secondo le modalità riportate all'art. 18. Partecipano al Consiglio generale, senza diritto di voto, i membri non elettivi della Presidenza generale, il direttore dell'Ufficio centrale, i revisori dei conti, i probiviri ed eventuali invitati dalla Presidenza generale. Il Consiglio generale delibera a maggioranza di voti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio generale:

- propone il numero dei Vice Presidenti generali per il triennio;
- indica i candidati alle cariche di Presidente generale e di Vicepresidenti generali, da eleggere in Assemblea ovvero mediante referendum sulla base delle indicazioni pervenute dalle Sezioni e propone all'Assemblea l'eventuale ricorso al referendum motivandolo;
- nomina i componenti non elettivi della Presidenza generale (Tesoriere generale e Segretario generale);

- ratifica la nomina del Direttore della Rivista, Organo ufficiale dell'Associazione;
- stabilisce le quote associative annuali dei Soci e le modalità di pagamento;
- delibera sulla relazione annuale e sui bilanci da presentare all'Assemblea;
- delibera sulle disposizioni destinate a regolare in conformità allo Statuto il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sul Regolamento generale e sui Regolamenti di Sezione, proponendoli per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;
- dà le direttive per lo sviluppo delle attività necessarie al raggiungimento degli scopi statutari;
- delibera in merito alla costituzione di nuove Sezioni determinandone l'ambito territoriale e le eventuali successive modifiche;
- delibera in merito alle proposte di proclamazione dei soci benemeriti ed onorari;
- delibera in merito alla costituzione del CSR stabilendone il campo di attività, le finalità e il Regolamento e ne ratifica la nomina dei responsabili (Presidenza e Giunta);
- delibera sullo scioglimento delle Sezioni e soppressione dei CSR esistenti;
- esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto demandata all'Assemblea.

#### **Art. 20 - Presidenza generale**

La Presidenza generale è composta dal Presidente generale, dai cinque Vice Presidenti generali e dal Segretario generale. Possono essere nominati uno o più Vicesegretari generali ed un Tesoriere generale. Il Presidente ed i cinque Vice Presidenti generali sono eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea, ovvero mediante referendum, con scheda segreta, dai soci aventi diritto di voto. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano in età. Il Segretario generale, i Vicesegretari generali ed il Tesoriere generale sono nominati a maggioranza di voti dal Consiglio generale, come previsto all'art. 19.

La Presidenza generale ha il compito di governare e coordinare tutta l'attività dell'Associazione, in particolare:

- nomina i componenti non elettivi della Presidenza (Segretario generale, Vicesegretari Generali);
- stabilisce la Sede per l'Ufficio centrale e mantiene il collegamento con le presidenze delle singole Sezioni e dei CSR affidandone i compiti al Segretario generale e al Tesoriere;
- vigila sull'esecuzione delle disposizioni del Consiglio generale destinate a regolare in conformità allo Statuto il funzionamento dell'Associazione;
- compila i bilanci e la relazione annuale predisposti dal Segretario generale e dal Tesoriere;
- propone al Consiglio generale le modifiche dello Statuto anche su richiesta delle Sezioni o dei CSR;
- esercita il controllo sulle pubblicazioni e nomina i Comitati scientifici di tutte le eventuali pubblicazioni dell'Associazione;
- propone al Consiglio generale la costituzione delle Sezioni indicandone l'ambito territoriale e le eventuali successive modifiche;
- propone al Consiglio generale la costituzione dei CSR indicandone il campo di attività, le finalità ed i regolamenti;
- promuove il coordinamento e mantiene il collegamento con i CSR favorendo le iniziative e pubblicizzando le attività;
- cura l'aggiornamento annuale del registro generale dei soci presso l'Ufficio centrale;
- vigila sull'attività dell'Ufficio centrale, ne nomina i funzionari e, se occorre, il Direttore e ne fissa mansioni, compensi e/o retribuzioni, qualora non in contrasto con l'art. 17;
- mantiene i rapporti con i soci federati e con altri enti ed associazioni;
- cura l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali;
- esercita tutte le altre funzioni che le vengono affidate dal Consiglio generale; adotta nei casi di urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio generale, riferendo allo stesso appena possibile per la ratifica.

#### **Art. 21 - Presidente generale**

Il Presidente generale ha la rappresentanza legale dell'ATI ed ha il compito di:

- dirigere l'attività dell'Associazione secondo le deliberazioni degli Organi centrali, curarne la gestione e compiere tutti gli atti non espressamente riservati agli Organi centrali o che gli fossero stati da questi delegati;
- convocare e presiedere la Presidenza generale, il Consiglio generale e l'Assemblea generale;
- nominare gli scrutatori per l'elezione delle cariche sociali.

Il Presidente generale può delegare - per singoli atti o categorie di atti - l'esercizio di talune sue attribuzioni ai Vicepresidenti o ad altri membri della Presidenza generale, dandone notizia al primo Consiglio generale successivamente convocato.

Il Presidente generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dai Vicepresidenti che lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, in ordine di anzianità di carica e, a pari anzianità di carica, in ordine di anzianità anagrafica.

#### **Art. 22 - Comitati di Studio e Ricerca (CSR)**

Il Consiglio generale su proposta della Presidenza generale o di una Sezione può costituire, con ratifica dell'Assemblea generale, Comitati di Studio e Ricerca definendone competenza, finalità e Regolamento.

Possono essere previsti CSR in compartecipazione con soci federati e con Enti e Associazioni tecnico-culturali italiane ed estere. Possono far parte dei CSR tutti i soci dell'Associazione, indipendentemente dalla Sezione alla quale sono iscritti. I CSR hanno piena autonomia gestionale e fanno riferimento all'Ufficio centrale per ogni esigenza di coordinamento, collaborazione o

pubblicazione delle attività.

#### **Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea generale, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

- esercitare il controllo finanziario sulla gestione amministrativa, le entrate e le spese dell'Associazione;
- vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge;
- verificare i bilanci consuntivi e preventivi preparati dalla Presidenza;
- redigere la relazione annuale sullo stato economico dell'Associazione, da presentare all'Assemblea generale.

#### **Art. 24 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Uno di essi, scelto dall'Assemblea fra quei soci particolarmente versati in materia giuridico-amministrativa, assume la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva:

- sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio generale in merito alle domande di ammissione ed alla perdita di qualifica di socio;
- su controversie circa l'applicazione dello Statuto;
- su eventuali controversie tra i soci e tra la Associazione ed i soci.

I Probiviri giudicano come amichevoli compositori, senza formalità di procedura, assicurato comunque il contraddittorio, e la loro pronuncia è inappellabile e vincolante per le parti, che sono tenute ad uniformarvisi.

#### **Art. 25 - Ufficio centrale**

L'Ufficio centrale è affidato alle cure del Segretario generale coadiuvato dai Vice segretari e dal Tesoriere ed è composto da funzionari operativi. Svolge compiti di coordinamento e attività di archivio, documentazione, gestione e segreteria, che gli vengono affidati dalla Presidenza generale, attesa la varietà delle iniziative assunte anche dagli Organi periferici.

Qualora vi fosse la necessità può essere prevista la figura di un Direttore responsabile dell'Ufficio centrale.

### **CAPITOLO VI: SEZIONI DELL'ATI E ORGANI PERIFERICI**

#### **Art. 26 - Costituzione delle Sezioni**

Le Sezioni sono costituite con delibera del Consiglio generale, su proposta del Presidente generale circa le zone territoriali di competenza, previa richiesta scritta di almeno 20 soci residenti nella Regione in cui la Sezione avrà sede, o di 10 soci se all'estero, sempre che nelle zone territoriali in questione non esista già una Sezione costituita o si concordi con quest'ultima una suddivisione delle zone di competenza.

Le Sezioni sono federate nell'ATI secondo il presente Statuto e Regolamento generale.

#### **Art. 27 - Compiti delle Sezioni**

Le Sezioni hanno il compito di promuovere e organizzare l'attività tecnica e culturale nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinando, ove necessario, le proprie iniziative con quelle di altre Sezioni e con l'attività organizzata direttamente dalla Presidenza generale. Le Sezioni sono autonome nello sviluppo delle loro attività culturali, organizzative ed amministrative, nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento di Sezione e di quello generale dell'ATI e nel rispetto del presente Statuto e delle direttive stabilite dal Consiglio generale e dalla Presidenza generale, per il conseguimento degli scopi statutari. L'attività delle Sezioni è senza scopo di lucro.

#### **Art. 28 - Scioglimento delle Sezioni**

Lo scioglimento di una Sezione può essere deciso dal Consiglio generale quando il numero dei soci o l'attività della Sezione sono insufficienti alla realizzazione dei fini sociali.

#### **Art. 29 - Assemblea di Sezione**

L'Assemblea di Sezione è formata dai soci regolarmente iscritti che hanno aderito alla Sezione. Un socio può rappresentare altri soci, purché munito di regolare delega scritta e nel rispetto dei limiti numerici fissati dal Regolamento generale dell'ATI e da quello di Sezione. Ai soci ordinari collettivi sono riservati tanti voti quante sono le quote sottoscritte come da Regolamento.

L'Assemblea:

- approva il Regolamento della Sezione e le sue modifiche;
- elegge i membri del Consiglio di Sezione nel numero definito dal Regolamento di Sezione, in funzione del numero dei soci e delle necessità organizzative della Sezione e secondo quanto previsto dal Regolamento di Sezione e dall'art.17 dello Statuto elegge tra di essi il Presidente di Sezione ed i Vicepresidenti nel numero prefissato;
- nomina i Revisori dei conti;

- delibera sulla relazione annuale del Consiglio e approva i bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza di voti. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno della totalità dei voti a disposizione dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

#### **Art. 30 - Consiglio di Sezione**

Il Consiglio di Sezione è costituito dai membri eletti dall'Assemblea di Sezione, dall'ultimo ex-Presidente della Sezione e dai Presidenti degli eventuali Comitati tecnici ed organizzativi di Sezione.

Il Consiglio di Sezione, nell'ambito del proprio Regolamento:

- fissa le direttive per lo sviluppo dell'attività connessa con il raggiungimento degli scopi statutari;
- nomina i componenti della Presidenza non eletti direttamente dall'Assemblea;
- propone al Consiglio generale l'ammissione di nuovi soci ed eventuali proposte di decadenza;
- delibera sulla relazione annuale e sui bilanci da presentare all'Assemblea di Sezione;
- esercita ogni altra funzione che non sia per Statuto demandata all'Assemblea di Sezione.

#### **Art. 31 - Presidenza di Sezione**

La Presidenza di Sezione è di norma composta da un Presidente, da uno o più Vice Presidenti, da un Segretario e da un Tesoriere, come da Regolamento.

La Presidenza di Sezione ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- curare i rapporti con la Presidenza generale e con le Presidenze dei Comitati tecnici ed organizzativi di Sezione;
- inviare alla Presidenza generale copia del Regolamento della Sezione e delle sue modifiche,
- compilare i bilanci e la relazione annuale;
- inviare copia del bilancio consuntivo e preventivo nonché della relazione annuale approvati dall'Assemblea di Sezione alla Presidenza Generale.
- esercitare le funzioni che le vengono affidate dal Consiglio di Sezione;
- adottare, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio, riferendo allo stesso appena possibile per la ratifica.

#### **Art. 32 - Comitati di Sezione**

I Comitati tecnici od organizzativi di Sezione sono costituiti dal Consiglio di Sezione che ne definisce il titolo e le competenze.

#### **Art. 33 - Revisori dei Conti delle Sezioni**

I Revisori dei Conti vigilano sull'osservanza delle norme contabili emanate dalla Presidenza generale, sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

### **CAPITOLO VII: NORME GENERALI**

#### **Art. 34 - Anno di esercizio**

La gestione finanziaria ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 35 - Finanziamento**

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con:

- le quote corrisposte annualmente dai soci nella misura e modalità fissate dai Regolamenti;
- i contributi per la stampa di pubblicazioni tecnico scientifiche;
- i contributi di persone o enti per altre finalità statutarie;
- i proventi da attività di servizio (consulenza tecnico-scientifica e formazione);
- gli interessi del fondo patrimoniale sociale;
- donazioni, lasciti, sussidi in favore dell'Associazione.

Per i fini culturali e di utilità sociale perseguiti, l'Associazione non distribuisce utili, avanzi di gestione, fondi o riserve ai propri soci.

#### **Art. 36 - Bilancio**

Il conto economico consuntivo, compilato dalla Presidenza generale e vistato dai revisori dei conti, è deliberato dal Consiglio generale e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale. Il Bilancio preventivo è compilato dalla Presidenza generale, deliberato dal Consiglio generale e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale. Gli avanzi di gestione annuali devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o attività direttamente connesse.

**Art. 37 – Regolamento generale**

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata da un Regolamento generale compilato a cura della Presidenza generale e approvato dall'Assemblea generale ordinaria su proposta del Consiglio generale. Le modifiche eventuali al Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea generale ordinaria. Per particolari attività dell'Associazione, l'Assemblea generale può emanare regolamenti speciali.

**Art. 38 - Modifiche allo Statuto**

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea generale straordinaria. Sono proposte dal Consiglio generale, dalle Sezioni, o da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto. Per risultare valide, le proposte di modifica dello Statuto devono ottenere almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero dei votanti.

**Art. 39 - Scioglimento dell'Associazione**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione, qualora non sia determinato da cause di forza maggiore, è di competenza dell'Assemblea generale straordinaria e deve essere sottoposto a votazione per referendum. La votazione per lo scioglimento dell'Associazione deve essere indetta quando venga richiesta dal Consiglio generale, previa approvazione dei tre quarti dei componenti il Consiglio, o dietro domanda fatta alla Presidenza generale e sottoscritta da almeno un quarto di tutti i soci regolarmente iscritti.

La convocazione dell'Assemblea generale straordinaria deve avvenire entro un massimo di 90 giorni dalla data della presentazione di proposta di scioglimento. Perché la delibera di scioglimento sia valida devono risultare favorevoli allo scioglimento almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci effettivi. Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio generale, in accordo con i Revisori dei Conti, procede immediatamente alla nomina di un commissario liquidatore e stabilisce le norme per la liquidazione del patrimonio sociale. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su indicazione del Consiglio generale presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad Università o altra Associazione o Ente che abbia fini analoghi, udito l'Organo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 Legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 40 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dal relativo Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni, nonché, trattandosi di Ente non commerciale, alla normativa fiscale e tributaria, come previsto dal DLgs del 4.12.97 n. 460 (specificatamente l'Art. 5) e successive modifiche ed integrazioni.

## REGOLAMENTO GENERALE

### CAPITOLO I: SCOPO DEL REGOLAMENTO

#### **Art. 1r - Scopo**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dello Statuto dell'Associazione (art. 37 dello Statuto).

#### **Art. 2r - Regolamenti di Sezione**

L'attività di ciascuna Sezione può essere disciplinata da un proprio Regolamento autonomo, che deve essere approvato dall'Assemblea di Sezione, nonché dal Consiglio generale ai fini della conformità allo Statuto e poi ratificato dall'Assemblea generale.

### CAPITOLO II: SOCI

#### **Art. 3r - Iscrizione e procedura per l'ammissione**

Le persone e gli Enti che intendono far parte dell'Associazione devono farne domanda scritta alla Presidenza generale o alla Presidenza della Sezione nel cui ambito territoriale hanno di norma la loro residenza o svolgono prevalentemente la loro attività. Per le categorie b) e d) di cui all'art. 10 dello Statuto gli interessati devono inoltrare domanda esclusivamente alla Presidenza generale presso l'Ufficio centrale.

La domanda di ammissione, corredata di tutti i dati caratteristici del richiedente, firmata dal candidato o dal rappresentante legale dell'ente nel caso di soci ordinari collettivi, nazionali e federati, deve contenere la dichiarazione che il richiedente ha preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione e che ne accetta i contenuti. I soci individuali delle categorie a), e c) (di cui all'art. 10 dello Statuto) devono essere presentati da due soci ordinari.

L'ammissione ha corso dopo la suddetta approvazione e dopo il versamento della prima quota sociale. Con il 1° gennaio successivo al compimento del 26° anno di età il socio junior che non abbia presentato le dimissioni entro il mese di settembre diventa socio ordinario senza il compimento di ulteriori formalità.

#### **Art. 4r - Sezione di appartenenza**

Tutti i soci, ad eccezione dei Soci Istituzionali e degli affiliati, svolgono di norma la loro attività associativa presso la Sezione della zona territoriale in cui hanno la propria residenza o esercitano la propria attività, salvo richiesta esplicita di aderire ad altra Sezione. I soci benemeriti e onorari appartengono alla Sezione da loro prescelta ma fanno capo anche alla Presidenza generale. Ai fini del registro generale dei soci presso l'Ufficio centrale, come residenza si assume il recapito al quale viene effettuato l'invio dei documenti dell'Associazione e delle pubblicazioni, così come richiesto dal socio.

Il socio è tenuto a dare notizia degli eventuali cambiamenti di residenza e/o di recapito.

#### **Art. 5r - Cessazione da socio e cancellazione**

La qualifica di socio cessa per:

- dimissioni, irreperibilità, decesso;
- per deliberazione del Consiglio generale, eventualmente su proposta del Consiglio di Sezione, in seguito a uno o più dei seguenti motivi:
  - mancato pagamento delle quote associative dopo due infruttuose sollecitazioni;
  - indegnità;
  - inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi direttivi dell'Associazione;
  - condotta contraria alle finalità dell'Associazione.

Il socio che non intende fare più parte dell'Associazione deve inviare alla Presidenza generale o della Sezione, secondo la categoria di appartenenza, lettera raccomandata di dimissioni entro la fine di settembre di ciascun anno.

Le dimissioni hanno corso dal primo gennaio successivo alla data di ricezione della comunicazione di dimissioni. Le dimissioni di un socio non lo esonerano dagli obblighi finanziari per l'anno in corso o per gli anni precedenti, e, comunque, le quote sociali non sono rimborsabili, né trasferibili ad altri soci.

La cessazione da socio e la conseguente cancellazione viene deliberata dal Consiglio generale.

La radiazione per indegnità viene proposta dal Consiglio generale o rispettivamente dai soci della Sezione di appartenenza con voto scritto e la maggioranza qualificata in due terzi; deve essere ratificata in ogni caso dall'Assemblea generale a maggioranza semplice e notificata per raccomandata all'interessato. Contro le deliberazioni di decadenza per indegnità è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di un mese. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

#### **Art. 6r - Perdita dei diritti sociali**

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione perde immediatamente qualsiasi diritto derivante dalla sua precedente appartenenza all'Associazione stessa.

I soci nazionali e collettivi, in caso di scioglimento o di estinzione del rispettivo ente o di cessazione della propria attività o di assorbimento da parte di altro ente o ditta, cessano di appartenere all'ATI. I diritti acquisiti le quote associative versate o i contributi, non sono trasferibili all'eventuale ente o ditta subentrante e così pure le quote sociali versate.

### CAPITOLO III: CARICHE SOCIALI

#### **Art. 7r - Sede Centrale. Modalità per l'elezione delle cariche sociali**

Il Presidente generale e i Vice Presidenti generali vengono eletti contemporaneamente entro l'ultimo quadrimestre del triennio presidenziale. La votazione si effettua in Assemblea o per referendum:

- al massimo su tre nomi per il Presidente generale;
- al massimo su sei nomi per i Vice Presidenti generali.

Almeno 60 giorni prima, il Presidente generale informa i Presidenti di Sezione perché provochino le discussioni o gli accordi relativi alle proposte di nominativi da sottoporre al Consiglio generale.

I nomi da proporre vengono designati - tra i soci ordinari regolarmente iscritti - dal Consiglio generale a maggioranza semplice e con votazione segreta, in eventuale alternativa con altri nomi proposti da gruppi di soci effettivi che rappresentino un totale di almeno 200 voti.

La proclamazione degli eletti avviene in Assemblea ovvero, qualora si opti per il referendum, dal Presidente in carica, al termine dello scrutinio di cui all'Art. 8.

#### **Art. 8r - Elezioni per referendum**

Qualora l'Assemblea, su motivata proposta del Consiglio generale, deliberi la votazione per referendum, il Presidente dell'Associazione fissa il giorno di chiusura del referendum per la nomina della Presidenza generale.

Almeno 30 giorni prima della data fissata per la chiusura del referendum, l'Ufficio centrale invia direttamente a ciascun socio avente diritto di voto la scheda di votazione, unitamente a una busta con talloncino per racchiudere la scheda. Sulla scheda è indicato il termine entro il quale essa deve pervenire all'Ufficio centrale.

Al momento della votazione ogni socio ha la facoltà di sostituire o cancellare tutti o parte dei nominativi proposti.

Le schede devono essere suggellate dal socio nell'apposita busta e il talloncino firmato dal socio stesso prima dell'invio.

Il giorno di chiusura della votazione l'Ufficio centrale, dopo aver preso conoscenza del nome dei votanti e il loro numero, sigilla tutte le buste senza aprirle e con i relativi talloncini attaccati.

Lo spoglio delle schede sarà fatto a cura del Comitato elettorale nominato dalla Presidenza generale, che avviserà i Presidenti di Sezione del luogo, giorno e ora in cui esso verrà eseguito. I Presidenti di Sezione informeranno i soci per consentire, a quelli che lo desiderassero, di assistere allo scrutinio.

Non si tiene conto delle schede pervenute dopo il termine stabilito. Si considerano nulle le schede che non portano il talloncino firmato.

Nell'ipotesi di modalità di consultazione telematica il Consiglio generale stabilirà le procedure che assicurino il rispetto dei requisiti di cui sopra.

#### **Art. 9r - Presidenza generale, cariche di nomina non assembleare**

Il Segretario generale, i Vice Segretari generali sono nominati dalla Presidenza generale, di norma nella prima riunione utile successiva all'insediamento della Presidenza generale.

Il Tesoriere generale viene nominato dal Consiglio generale, di norma nella prima riunione utile successiva all'insediamento della Presidenza generale.

La votazione per queste nomine avverrà a maggioranza di voti su nominativi di soci o su proposta della Presidenza generale.

#### **Art. 10r - Sezioni. Modalità per l'elezione delle cariche sociali.**

Le Sezioni sono formate con almeno 20 soci se in Italia, 10 soci se all'estero.

L'Assemblea di Sezione nomina i consiglieri di Sezione nel numero stabilito dal Regolamento di Sezione. Il Presidente di Sezione viene designato dall'Assemblea ma può anche venire nominato dal Consiglio di Sezione. Il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere vengono di norma nominati dal Consiglio stesso fra i suoi membri. Il Regolamento di Sezione disciplina le modalità di elezione.

Il numero dei consiglieri è proporzionale al numero dei soci aventi diritto al voto (di norma uno ogni dieci soci) con un minimo di sette consiglieri e un massimo di ventuno, in funzione delle necessità organizzative della Sezione stessa e viene fissato nel Regolamento di Sezione.

#### **Art. 11r - Sostituzione delle cariche sociali**

Qualora venga a mancare l'opera del Presidente generale o di un Presidente di Sezione, esso verrà sostituito dai rispettivi Consigli, fino al termine del mandato, con il Vice Presidente più anziano e a pari anzianità di carica in ordine di anzianità anagrafica. In caso di indisponibilità dei Vice Presidenti, la nomina del successore, fino alla scadenza del mandato, avviene per

cooptazione da parte del Consiglio generale o di Sezione e con l'approvazione della successiva Assemblea ordinaria generale o di Sezione.

#### **Art. 12r - Compatibilità di cariche**

Le cariche di Segretario generale e Vice Segretari generali sono compatibili con eventuali funzioni direttive presso l'Ufficio centrale.

#### **CAPITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI DELL'ATI Art. 13r - Assemblea generale**

L'Assemblea generale ordinaria viene normalmente convocata dal Presidente generale almeno una volta all'anno entro il 30 settembre in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata dal Presidente generale o dal Consiglio generale quando lo ritengano necessario o quando sia fatta motivata richiesta scritta firmata da un terzo dei componenti il Consiglio generale o da un gruppo di soci che rappresenti almeno un quinto della totalità dei voti a disposizione dei soci. L'Assemblea in sede straordinaria e nei casi di legge, può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente generale o da uno dei Vice Presidenti. Funge da segretario il Segretario generale o uno dei Vice Segretari generali.

L'avviso di convocazione di Assemblea sia ordinaria che straordinaria come disposto dal Consiglio generale, dev'essere diramato ai soci, almeno 40 giorni prima della data di convocazione anche attraverso le Sezioni e pubblicandolo sulla Rivista mensile, Organo ufficiale dell'ATI. Nei casi di urgenza tale periodo può essere ridotto fino a 15 giorni.

In tal caso, la comunicazione deve essere inviata nelle forme più rapide (es. raccomandata, fax, posta elettronica). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La seconda convocazione dell'Assemblea può avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno della totalità dei voti a disposizione dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero di soci rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria regolarmente costituita sono prese a maggioranza semplice, con il voto dei soci presenti o rappresentati per delega e sono vincolanti per tutti gli associati. Per le deliberazioni su problemi particolari o di particolare importanza può essere richiesta, con almeno un quinto dei voti presenti, la votazione segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal relativo verbale riportato nell'apposito libro dei verbali, della cui tenuta è responsabile il Segretario generale dell'Associazione. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, verrà inviato in copia a tutti i Presidenti delle Sezioni e dei Comitati e verrà pubblicato negli atti dell'Associazione.

#### **Art. 14r - Consiglio generale**

Il Consiglio generale è convocato dal Presidente generale almeno due volte all'anno. Può essere convocato ogniqualvolta la Presidenza generale lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta un quinto dei suoi membri o i Revisori dei Conti o il Collegio dei Probiviri o l'Assemblea di una Sezione.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della convocazione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può farsi per via informatica, telegrafica o telefonica, purché almeno 5 giorni prima della data fissata.

La riunione del Consiglio generale è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente generale o da chi può farne le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai consiglieri presenti o rappresentati e devono risultare nel relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta e riportato nell'apposito libro dei verbali del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio generale possono intervenire, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 15r - Deleghe**

In Assemblea ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega nominativa scritta. In ogni caso a ogni socio non sono delegabili più di venti voti per l'Assemblea Ordinaria e più di cinque voti per l'Assemblea Straordinaria.

In Consiglio generale un membro può farsi rappresentare da un altro membro mediante delega nominativa scritta. Ogni membro del Consiglio non può rappresentare per delega più di un assente.

I Presidenti di Sezione o di CSR possono farsi rappresentare da un componente del Consiglio della propria Sezione o della Giunta o del Direttivo.

#### **Art. 16r - Presidenza generale**

Al Presidente generale spetta l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. E' assistito in ciò dai membri della Presidenza generale, in particolare dal Segretario generale e dai componenti dell'Ufficio centrale.

Il Presidente eletto assume la presidenza effettiva dell'ATI al 1° gennaio dell'anno successivo alla sua nomina e nel periodo intercorrente assiste all'attività del Presidente uscente, così da conoscere il funzionamento della Presidenza e del Consiglio generale e da ricevere le consegne.

I Vice Presidenti sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, in ordine di anzianità di carica e a parità di questa in ordine di anzianità anagrafica, coadiuvano il Presidente ed esercitano ogni altra funzione dallo stesso loro delegata nei vari campi di attività.

Il Segretario generale sovrintende attraverso l'Ufficio centrale a tutti i servizi dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio generale.

I Vice Segretari generali coadiuvano il Segretario generale e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere generale, su delega del Presidente, sovrintende all'andamento economico, finanziario e fiscale dell'Associazione, dispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti bancari e postali; prepara in collaborazione con il Segretario generale e presenta all'Assemblea generale la relazione sul bilancio economico e sullo stato patrimoniale dell'Associazione preventivamente approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti e ratificata dal Consiglio generale.

#### **Art. 17r - Comitati di Studio e Ricerca (CSR)**

Su proposta della Presidenza generale o di una Sezione, il Consiglio generale costituisce i Comitati di Studio e Ricerca (CSR) per fini particolari e ne stabilisce la sede operativa.

I Comitati avranno un Regolamento quadro, che sarà approvato dal Consiglio generale, contenente le modalità organizzative e di gestione. Ogni Comitato di studio adotterà, nell'ambito del Regolamento - quadro un proprio Regolamento operativo, per definirne obiettivi dettagliati e specificità concordate con la Presidenza generale.

La ratifica della nomina dei responsabili (Presidenza, Giunta, Direttivo, ecc.) è compito del Consiglio generale.

#### **Art. 18r - Collegio dei Revisori dei conti**

I Revisori dei conti durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Danno resoconto della loro opera e delle constatazioni fatte sull'attività economica e finanziaria dell'Associazione all'Assemblea generale.

In caso di mancanza di uno dei revisori effettivi, diviene effettivo il supplente più anziano anagraficamente. In caso di mancanza del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, assumerà tale carica il più anziano tra gli effettivi.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale ogniqualvolta lo ritengano necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

Per motivate ragioni di ordine economico e finanziario, possono, se all'unanimità, convocare l'Assemblea generale o indire un referendum, anche senza l'intervento del Presidente generale. L'Assemblea generale così convocata può, a maggioranza di voti, deliberare la revoca immediata del Consiglio, della Presidenza generale e indire nuove elezioni.

#### **Art. 19r - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.

#### **Art. 20r - Ufficio centrale**

L'Ufficio centrale a cui sovrintende il Segretario generale coadiuvato dal Tesoriere, svolge i compiti e le attività che gli vengono affidati dalla Presidenza generale e dal Consiglio generale. Spetta in particolare all'Ufficio centrale:

- svolgere tutte le funzioni di segreteria del Presidente generale, della Presidenza generale e del Consiglio generale;
- tenere il Registro dei Soci e curarne la pubblicazione;
- aggiornare l'albo dei Soci benemeriti ed onorari;
- intrattenere i rapporti con i Soci;
- custodire e tenere aggiornato l'archivio sociale e tecnico dell'Associazione;
- curare l'aggiornamento del sito web;
- curare la redazione, la stampa e la pubblicazione degli atti sociali anche sulla Rivista mensile;
- predisporre, su indicazione del Segretario generale e del Tesoriere, il rendiconto annuale sull'attività dell'Associazione;
- collaborare con il Direttore della Rivista, "La Termotecnica" Organo ufficiale dell'Associazione;
- predisporre la convocazione e collaborare alla verbalizzazione delle riunioni degli Organi centrali;
- mantenere il collegamento con le Presidenze e Giunte dei CSR per ogni necessario supporto, con particolare riguardo alla pubblicazione dell'attività;
- mantenere il collegamento con le Presidenze delle singole Sezioni e dei Comitati nazionali, tenendosi documentato sulle loro attività raccogliendo e trasmettendo materiale tecnico, corrispondenza e quanto altro necessario;
- occuparsi dell'organizzazione delle manifestazioni di carattere nazionale o estera e dei congressi dell'Associazione in collaborazione con la Sezione presso la quale dette manifestazioni hanno luogo.

Il responsabile dell'Ufficio centrale e il personale ritenuto necessario a farne parte vengono nominati su proposta del Segretario generale, dalla Presidenza generale che ne fissa mansioni, eventuali retribuzioni e/o compensi.

Il responsabile dell'Ufficio centrale - eventualmente come Direttore - partecipa alle riunioni degli Organi centrali dell'Associazione, senza diritto di voto.

**CAPITOLO V: FUNZIONAMENTO SEZIONI ATI Art. 21r - Attività delle Sezioni**

Le Sezioni, nella loro indipendenza ed autonomia gestionale, non hanno scopo di lucro.

Ogni Sezione promuove e organizza autonomamente l'attività culturale nel proprio ambito territoriale coordinando all'occorrenza le proprie iniziative con quelle delle altre Sezioni, di intesa con la Presidenza generale, in modo da non interferire con l'attività organizzata direttamente dalla Presidenza stessa.

In caso di contrasti e contestazione, decide la Presidenza generale.

Le Presidenze di Sezione devono tenere informata la Presidenza generale delle loro attività inviando:

- relazioni delle attività svolte e il loro programma, con cadenza almeno semestrale, che permettano all'Ufficio centrale di redigere il notiziario informativo delle manifestazioni e dei convegni e la loro pubblicazione sulla rivista "La Termotecnica",
- copia degli inviti, delle circolari, delle memorie e degli atti distribuiti ai soci in occasione delle manifestazioni organizzate, al fine di costituire un archivio di documentazione delle attività svolte.

#### **Art. 22r - Competenza delle Sezioni**

L'ambito territoriale nel quale le Sezioni esercitano la loro attività è la Regione nella quale la Sezione ha sede. Per deliberazione del Consiglio generale a tale Regione possono essere aggregate altre Regioni geograficamente adiacenti dove non esistano Sezioni.

Le Sezioni sono autonome nello svolgimento delle loro attività sulla base delle linee direttive stabilite dal Consiglio generale e dalla Presidenza generale per il migliore conseguimento degli scopi associativi.

#### **Art. 23r - Regolamento di Sezione**

Il Regolamento di Sezione in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale stabilisce la composizione delle cariche degli Organi della Sezione, le modalità per la loro elezione, la periodicità delle adunanze, le modalità della loro convocazione e del funzionamento dei Comitati regionali, le modalità amministrative e quanto altro ritenuto opportuno.

### **CAPITOLO VI: NORME GENERALI**

#### **Art. 24r - Congresso annuale - Organizzazione**

In occasione dell'Assemblea generale ordinaria, la Presidenza generale indice ogni anno un Congresso anche a carattere internazionale e che può essere articolato in Convegni tematici specialistici.

Il Congresso è organizzato principalmente per i Soci ma, per il carattere scientifico culturale, i temi trattati ed i rapporti internazionali assunti, è aperto agli altri operatori del mondo industriale, professionale e della ricerca scientifica. L'iscrizione è ammessa, limitatamente alle manifestazioni non tecniche, anche ai familiari e accompagnatori. La Presidenza generale ha la facoltà di invitare al Congresso personalità italiane o straniere operanti nei settori dell'energia e dell'ambiente.

La sede del Congresso viene proposta dalla Presidenza generale con almeno due anni di anticipo e approvata dal Consiglio e dall'Assemblea generale almeno un anno prima dell'effettuazione del Congresso. I Congressi non possono, di regola, ripetersi nella medesima regione, se non a distanza di almeno tre anni.

Il Consiglio generale fissa gli argomenti principali che devono essere trattati nelle manifestazioni congressuali, organizzate dalla Sezione nel cui ambito territoriale viene tenuto il Congresso in stretta collaborazione con la Presidenza generale. I particolari organizzativi, i compiti, le modalità, i contributi di partecipazione e quant'altro necessario ad assicurare la migliore riuscita del Congresso sono definiti congiuntamente dalla Sezione ospitante e dalla Presidenza generale e così pure le modalità di partecipazione al Congresso e quanto ad esso relativo, predisponendo un apposito Regolamento e nominando un Comitato scientifico che selezionerà le memorie presentate e la loro pubblicazione.

#### **Art. 25r - Congresso annuale – Comunicazioni e sedute tecniche**

Il Regolamento del Congresso fissa altresì il limite di tempo entro il quale i soci che desiderano presentare comunicazioni e memorie al Congresso devono inviare il titolo e un riassunto delle stesse per l'esame da parte del Comitato Scientifico. Questo giudica – anche avvalendosi di *Referee* per singoli temi di ricerca - se i lavori presentati possono venire accettati e successivamente, ne dà notizia ai presentatori indicando il limite di tempo e la forma in cui i testi definitivi delle memorie devono essere inviati per consentirne la pubblicazione negli atti congressuali ovvero nelle sessioni poster.

**Art. 26r - Regolamento finanziario**

Le disposizioni amministrative e finanziarie vengono normate in apposito Regolamento finanziario che fa parte integrante del presente Regolamento generale.

**Art. 27r - Adesione ad altre associazioni e organismi**

Per favorire lo sviluppo delle sue attività l'Associazione può aderire in varie forme ad enti e sodalizi nazionali, esteri e internazionali che abbiano scopi affini. Tali adesioni devono essere deliberate dal Consiglio generale e ratificate dall'Assemblea generale.

**Art. 28r - Organo ufficiale dell'Associazione**

Organo ufficiale dell'Associazione è la rivista "La Termotecnica" di cui ha la proprietà della testata. I rapporti con l'Editore della rivista sono normati da una apposita convenzione suscettibile di revisioni.

**Art. 29r - Atti dell'Associazione**

Gli Atti dell'Associazione vengono di norma pubblicati sull'Organo ufficiale dell'Associazione stessa, ovvero attraverso altre forme editoriali proposte dalla Presidenza generale a beneficio dei Soci.

**Art. 30r - Logotipo ATI**

Il logotipo da impiegare su tutti i documenti e sulla corrispondenza dell'Associazione è quello raffigurato nell'allegato 1.

**Art. 31r - Responsabilità per incidenti, sinistri e danni**

L'Associazione declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, per incidenti, sinistri e danni a persone, animali o cose che potessero aver luogo nello svolgimento delle manifestazioni indette dagli Organi periferici e/o centrali dell'Associazione. Il Presidente generale e in genere gli amministratori dell'Associazione, a tutti gli effetti di legge, sono esenti da responsabilità per atti compiuti da Organi periferici o da soci quando non consti per iscritto il loro consenso agli atti stessi.